



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 209/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 30659 del registro di segreteria,
proposto dal sig. P E, nato a OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e
difeso, dall'avv. Nicola Domenico Savignano (c.f. SVGNLD75L12F839S –
pec: nd.savignano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Milano, alla via Melchiorre Gioia n. 55

contro

- I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Giulio Peco (c.f. PCEGLI68S08F704N – pec
avv.giuliopeco@postacert.inps.gov.it), e Roberto Maio, (c.f.
MAIRRT72D13F158O) elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale INPS, Via M. e G. Savare', n.1, Milano;

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti di causa

UDITE, all'udienza del 18 dicembre 2024 le difese delle parti

FATTO

Il ricorrente ha riassunto il presente giudizio innanzi a questo Giudice a
seguito della sentenza della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale

	d'appello n.105 del 24 marzo 2024 che ha parzialmente riformato la sentenza	
	n. 166 del 1 luglio 2021.	
	In sintesi il ricorrente proponeva ricorso per il riconoscimento del proprio	
	diritto alla pensione privilegiata ordinaria militare di 5° categoria dalla data	
	del congedo (10 maggio 2010) e di 4° categoria dal 18 giugno 2012,	
	deducendo la mancata corresponsione della pensione privilegiata ordinaria,	
	erroneamente riconosciuta solo per la 6° categoria e sulla scorta di una	
	ridotta base pensionabile e di errate aliquote.	
	L'INPS si costituiva affermando di aver non aver mai liquidato la pensione	
	di privilegio per non aver mai avuto la documentazione necessaria dalla	
	Guardia di Finanza, datrice di lavoro del P. a seguito di ordinanza istruttoria	
	l'INPS procedeva a rettificare la precedente determina di determinazione	
	della pensione, riconoscendo la pensione privilegiata ordinaria – la cui	
	legittimazione non era in discussione - riconoscendo, in conclusione, la	
	pensione privilegiata di 4° categoria a decorrere dal 1° febbraio 2012 per un	
	importo pari ad € 30.427,59 (pari al 70% della base pensionabile).	
	Pur avendo il ricorrente sostenuto la non corrispondenza della misura della	
	pensione privilegiata rispetto a quanto asseritamente dovuto, il Giudice	
	lombardo, con la prima sentenza, ha accolto parzialmente il ricorso e ha	
	condannato l'Istituto al pagamento delle spese di giudizio affermando che il	
	sopravvenuto riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria da parte	
	dell'Inps comportava <i>“l'intervenuta risoluzione stragiudiziale della</i>	
	<i>controversia”</i> e la <i>“declaratoria di cessata materia del contendere”</i> ,	
	accogliendo la domanda relativa all'applicazione dell'art. 54 del d.p.r.	
	1092/1973 sulla quota retributiva del trattamento pensionistico sulla scorta	
	2	

	del principio di diritto fissato dalle sezioni riunite della Corte dei conti con la	
	nota sentenza n.1 del 2021, sancendo, infine la prescrizione dei ratei dovuti	
	dalla data del congedo (maggio 2010) fino al luglio 2014 e condannando alle	
	spese l'amministrazione previdenziale.	
	Il ricorrente evidenzia che, essendo rimasta inevasa l'istanza di ottemperanza	
	della sentenza di primo grado inviata in data 12 ottobre 2021, ha impugnato	
	la pronuncia per:	
	- violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 42, 44,	
	52, 53, 54 e 67 del d.p.r. n. 1092/1973 nonché della legge n. 335/1995	
	nonché per eccesso di potere per sviamento, errore e travisamento dei	
	presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di	
	motivazione, con riferimento al riconoscimento del trattamento pensionistico	
	privilegiato in concreto spettante e al <i>quantum</i> del trattamento pensionistico	
	privilegiato;	
	- violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 2935,	
	2946 e 2948, n. 4 c.c. - Eccesso di potere per: sviamento, errore e	
	travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria	
	e di motivazione, con riferimento alla prescrizione dei ratei	
	ultraquinquennali;	
	Ha quindi chiesto la liquidazione della pensione nella misura di cui all'art.	
	67 del d.p.r. n. 1092/1973, per un importo pari ad € 38.460,04 per la	
	categoria 5a (dal 10 maggio 2010) ed a € 43.188,64 per la categoria 4a (dal	
	18 giugno 2012).	
	L'adito giudice d'appello, con la sentenza di rinvio ha confermato la	
	statuizione di primo grado in punto di prescrizione mentre ha accolto il	
	3	

	primo motivo di ricorso, rinviando gli atti a questo giudice per accertare la	
	sussistenza del diritto del ricorrente alla misura del trattamento di privilegio	
	nei termini dallo stesso prospettati.	
	In punto di diritto ha rilevato la non sussistenza delle condizioni per la	
	cessata materia del contendere, atteso che il calcolo effettuato	
	dall'amministrazione previdenziale era stato contestato dal P. Tuttavia,	
	ritenendo che la determinazione concreta del <i>quantum</i> spettante attenga ad	
	una questione di fatto, ha ritenuto applicabile l'art.170 comma 4 c.g.c.,	
	disponendo la prosecuzione del giudizio in prime cure, in diversa	
	composizione.	
	Pertanto alla luce della pronuncia suindicata il ricorrente, nel riassumere il	
	giudizio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso lamentando l'erronea	
	determinazione del <i>quantum</i> della pensione privilegiata spettantegli che ha	
	sostenuto essere stata dichiarata non soddisfattiva delle sue pretese dal giudice	
	d'appello	
	Ha, quindi contestato il calcolo effettuato dall'INPS in ordine alla	
	determinazione della base pensionabile, che l'Istituto ha ritenuto essere pari	
	a € 43.467,99, in quanto erroneamente calcolata in applicazione dei criteri	
	stabiliti per le pensioni ordinarie civili (cfr. artt. 42-44 del d.p.r. n.	
	1092/1973).	
	Secondo il ricorrente la base sarebbe pari ad € 51.848,61, perché la pensione	
	militare sarebbe costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli	
	assegni o indennità pensionabili, oltre la maggiorazione <i>ex lege</i> del 18%	
	prevista dall'art. 53 d.p.r. 1092/1973	
	Sotto altro profilo ha contestato l'aliquota concretamente applicata	

	dall'istituto in quanto penalizzante per il ricorrente, ritenendo che l'INPS	
	abbia applicato i conteggi sulla base della pensione normale civile e non	
	militare e che gli stessi non tengono conto del coefficiente corrispondente	
	alle infermità e le lesioni accertate dalla C.M.O. e da questa dichiarate	
	spettanti, nonché del criterio stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei	
	Conti.	
	Ha evidenziato che, secondo la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei	
	conti n. 1/2021, l'aliquota del 2,445% dovrebbe applicarsi all'anzianità al	
	31 dicembre 1995 e che, nel caso di specie, comunque, non sarebbe stato	
	preso in considerazione il criterio fissato dall'art.67 comma 2 del	
	d.p.r.1092/1973 che, nel prevedere aliquote maggiorate per le pensioni	
	privilegiate, porterebbe alla fissazione di un'aliquota pari al 63,85%,	
	notevolmente superiore a quanto riconosciuto dall'INPS.	
	Per effetto di tale calcolo, quindi, ha dedotto anche l'erronea determinazione	
	degli arretrati, in misura inferiore rispetto al dovuto.	
	Ha concluso, quindi, chiedendo l'accoglimento del ricorso nei termini	
	prospettati e la condanna alle spese anche a titolo di specifica responsabilità	
	processuale ex artt. 91 e 96 c.p.c.	
	Si è costituita l'INPS che, dopo aver ripercorso i fatti, ha evidenziato di aver	
	proceduto tempestivamente a liquidare la pensione in esecuzione della	
	pronuncia di primo grado, in prima battuta con provvedimento del novembre	
	2021, successivamente rideterminata, in ragione di una variazione attinente	
	alla voce retributiva ex art.117/120 R.D. 3458/1928, in complessivi €	
	30.520,94, esplicitando, poi, i criteri in base ai quali è stata determinata la	
	base pensionabile e l'aliquota, applicando, in definitiva, quanto previsto	
	5	

	dall'art.67 comma 2 d.p.r. 1092/1973 ed attribuendo al ricorrente la pensione	
	più favorevole, pari al 70% della base pensionabile.	
	Ha ritenuto, in conclusione non più sussistenti i presupposti per la	
	prosecuzione del giudizio alla luce della liquidazione intervenuta nel	
	novembre 2021 ed ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero, in subordine,	
	l'applicazione della prescrizione quinquennale già oggetto di statuizione.	
	All'udienza del 7 novembre 2024 il ricorrente ha insistito nelle proprie	
	pretese rilevando alcuni presunti errori nella determinazione del <i>quantum</i>	
	della pensione spettante.	
	Con ordinanza resa a verbale, quindi, questo Giudice ha richiesto alla parte	
	ricorrente di depositare una nota con le osservazioni formulate in ordine alle	
	presunte erronee modalità di calcolo della pensione ed all'amministrazione	
	previdenziale di effettuare i dovuti controlli sull'eventuale ricalcolo della	
	pensione, alla luce delle predette osservazioni, rinviando la trattazione	
	all'udienza del 18 dicembre 2024.	
	Parte ricorrente ha depositato le richieste osservazioni alle quali ha fatto	
	seguito ulteriori note difensive dell'INPS che ha sostanzialmente confermato	
	il calcolo effettuato.	
	A seguito dell'udienza del 18 dicembre 2024, nel corso della quale le parti	
	hanno insistito nelle contrapposte tesi, il giudizio è stato definito, come da	
	dispositivo letto nella stessa udienza.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti di causa questo Giudice ritiene che il ricorso in	
	riassunzione debba essere rigettato.	
	In primo luogo appare evidente che le statuizioni relative al termine	
	6	

	prescrizionale ed all'avvenuto riconoscimento del trattamento privilegiato -	
	in verità mai messo in discussione neanche nel giudizio di primo grado –	
	sono ormai coperte da giudicato e, quindi, non sono oggetto del presente	
	giudizio.	
	Sotto altro profilo è opportuno chiarire che, contrariamente a quanto	
	sostenuto dal ricorrente a pagina 8 del ricorso, il giudice d'appello non ha	
	dichiarato illegittimo il calcolo effettuato dall'INPS per la determinazione	
	della pensione, ma ha demandato a questo giudice il compito di procedere a	
	tale verifica, essendo stata omessa – a fronte di un'erronea dichiarazione di	
	cessata materia del contendere – nel primigenio giudizio.	
	Orbene, alla luce di queste necessarie premesse e sulla scorta degli atti	
	depositati in giudizio questo giudice ritiene che il ricorso debba essere	
	rigettato.	
	Oggetto del contendere, quindi, al momento, è la determinazione del	
	<i>quantum</i> spettante al ricorrente che l'INPS, con i provvedimenti indicati agli	
	atti ha definitivamente fissato in € 30.520,94.	
	Il ricorrente fonda il proprio diverso convincimento sulla scorta di una	
	diversa valutazione dell'anzianità pensionabile, della base pensionabile e	
	dell'aliquota da applicare.	
	Tuttavia le doglianze del ricorrente non appaiono cogliere nel segno in	
	quanto:	
	- con riferimento al calcolo dell'anzianità pensionabile il P. lamenta	
	una diversa quantificazione, vale a dire anni 33 mesi 0 e giorni 12	
	rispetto al calcolo effettuato dall'INPDAP nel 2011, pari ad anni 34	
	mesi 6 e giorni 3.	

	Al riguardo l’INPS ha chiarito che il precedente calcolo non teneva	
	conto del fatto che un periodo pari a mesi 7 giorni 21 è stato	
	riscattato ai soli fini del TFS, come evincibile anche dai prospetti	
	inviati dalla Guardia di Finanza e versati in atti.	
	Sul punto il ricorrente non ha fornito elementi contrari, invocando, in	
	sede di udienza, il giudicato formatosi a seguito del primo giudizio in	
	ordine al calcolo dell’anzianità pensionabile; tuttavia tale	
	argomentazione appare priva di pregio atteso che il <i>quantum</i> del	
	trattamento spettante, oggetto del contendere, ricomprende anche il	
	calcolo dell’anzianità utile, non oggetto di definitiva statuizione nei	
	presupposti giudizi;	
	- con riferimento al calcolo della base pensionabile parte ricorrente	
	ritiene che, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni riunite	
	della Corte dei conti, per i beneficiari dell’art.54 del D.p.r. 1092/1973	
	tutta l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 sarebbe inclusa nella	
	cd “quota A”, senza previsione della quota B; sotto altro profilo, ai	
	fini della maggiorazione del 18% della base stipendiale prevista dalla	
	l.29 aprile 1976, n.177 sostiene debbano rientrare tutte le voci	
	stipendiali indicate nel TEP, ivi compreso assegno funzionale ed	
	indennità mensile pensionabile.	
	Anche tali assunti non appaiono condivisibili; infatti proprio il	
	richiamo all’applicazione del sistema misto di cui all’art.1 comma 12	
	della l.335/95 effettuato nella pronuncia n.1/2021 delle Sezioni	
	riunite, induce a ritenere pienamente applicabile i principi di cui alla	
	cennata norma, non potendo prevedersi alcun diverso trattamento di	
	8	

	favore per il personale militare. Corretto appare, quindi, il riferimento	
	alla normativa richiamata dall'amministrazione previdenziale nella	
	propria nota conclusiva che prevede per il calcolo della quota	
	retributiva, due differenti quote (A e B) per il calcolo della base	
	pensionabile, così come effettuato nel caso di specie.	
	Anche con riferimento alla maggiorazione del 18% della base	
	pensionabile non appare condivisibile l'osservazione del ricorrente in	
	ragione del fatto che, se è vero quanto dedotto in udienza in relazione	
	al fatto che tutte le indennità percepite dai militari rientrano	
	attualmente nella nozione di retribuzione, l'immodificabilità del	
	calcolo della base pensionabile secondo i parametri di cui alla l.29	
	aprile 1976, n.177 è stato cristallinamente sancito dall'art.3 comma 2	
	del d.lgs.193/2003.	
	A tal proposito si evidenzia che tale principio è stato fatto proprio	
	anche dalle Sezioni riunite di questa Corte che in una pronuncia –	
	successiva a quella citata dal ricorrente – ha precisato che	
	<i>“L'assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle</i>	
	<i>Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379,</i>	
	<i>convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo</i>	
	<i>assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di</i>	
	<i>Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con</i>	
	<i>modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 , ancorché</i>	
	<i>pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non</i>	
	<i>possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art.</i>	
	<i>53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato</i>	

	<i>dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177. Nessun rilievo può al</i>	
	<i>riguardo essere riconosciuto all'espressione "si aggiungono alla</i>	
	<i>retribuzione individuale di anzianità" utilizzata dal legislatore</i>	
	<i>nell'istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti</i>	
	<i>alle forze armate, che ha invece il significato di evidenziare la</i>	
	<i>autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura</i>	
	<i>giuridica. Gli assegni funzionali in di-scorso non vanno infatti a</i>	
	<i>confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità,</i>	
	<i>ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base,</i>	
	<i>senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro</i>	
	<i>caratteristiche peculiari" (Corte dei conti, SS.RR 29 settembre 2006,</i>	
	<i>n. 9/2006/QM).</i>	
	- Con riferimento, infine, all'aliquota da applicare non si ritiene	
	corretto il criterio sostenuto dal ricorrente che prevederebbe,	
	sostanzialmente, la sostituzione del numeratore del 44% con quello	
	del 70% indicato dall'art.67 comma 2 per la pensione di 4° categoria.	
	Invero la percentuale del 70% è stata indicata dal legislatore per	
	quantificare il calcolo del trattamento pensionistico privilegiato	
	spettante al titolare di pensione di 4° categoria, una volta determinata	
	la base pensionabile mediante i criteri ordinari e non incide sul	
	criterio ordinario del calcolo della pensione ma appare idoneo,	
	invece, a fissare un criterio fisso di determinazione della pensione -	
	concretamente applicato al caso di specie – più favorevole rispetto al	
	criterio ordinario nel caso di pensione privilegiato, fatta salva	
	l'applicazione dell'importo massimo di pensione previsto dall'art.54	
	10	

	e del criterio di cui all’art.67 comma 4 qualora più favorevole.	
	Secondo parte ricorrente l’aliquota applicabile dovrebbe variare in	
	relazione alla categoria riscontrata ed agli anni di servizio; tuttavia il	
	dato normativo appare chiaro ed il meccanismo incrementale	
	prospettato dal ricorrente è previsto dall’articolo 67 comma 3 del	
	d.p.r. 1092/1973 solo per le pensioni di settima ed ottava categoria.	
	Alla luce di quanto sopra esposto le doglianze del ricorrente non sono fatte	
	ed il ricorso in riassunzione, per come prospettato, deve essere rigettato.	
	Le spese, ivi compreso quelle del giudizio d’appello – fermo restando il	
	giudicato formatosi sulle spese di cui alla pronuncia n.166/2021 di questa	
	Sezione, non impugnata dall’amministrazione previdenziale– devono essere	
	compensate in ragione della soccombenza sostanziale di parte ricorrente	
	nell’attuale giudizio.	
	Si decreta, infine, ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003 che, in caso di	
	diffusione, siano omessi le generalità e altri dati identificativi del ricorrente.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica rigetta il ricorso.	
	Spese integralmente compensate.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	PUBBLICATA IL 30/12/2024	
	11	

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art.

52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri

dati identificativi di parte ricorrente.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente